

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2016, n. 863

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 1 agosto 2014 n. 34 "disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali", nonché dei contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006.

Il Vice Presidente, Antonio NUNZIANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Struttura di Progetto "Implementazione del sistema elettorale e referendario e coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali" e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce:

con la l.r. 1 agosto 2014 n. 34, recante "disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali", la Regione Puglia ha previsto, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.

In particolare, il comma 1 dell'art. 11 della citata l.r. n. 34/2014, rubricato "Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" così dispone: *"Nella ripartizione delle risorse disponibili, la G R. tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:*

- a) fusioni di comuni;*
- b) unioni di comuni;*
- c) convenzioni;*
- d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;*
- e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;*
- f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;*
- g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;*
- h) appartenenza dei comuni alle aree interne".*

Ai sensi del successivo comma 8 della medesima disposizione, *"La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata."*

Inoltre, l'art. 12 della succitata l.r. n. 34/2014, rubricato "Incentivi", prevede che *"La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dal comma 8 dell'articolo 11 finalizzandoli:*

- a) alla realizzazione di fusioni tra comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l'avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP);*
- b) alla realizzazione delle forme associative di cui al comma 7 dell'articolo 10, per l'esercizio di funzioni in ambiti di area vasta conferite % delegate dalla Regione nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti individuati dalle leggi di settore per l'ottimale esercizio delle funzioni disciplinate dalle stesse;*
- c) alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia, efficienza e riduzione dei*

costi del loro esercizio.”.

La norma finanziaria, art. 19, della menzionata l.r. n. 34/2014 dispone che agli oneri finanziari correnti derivanti dall'attuazione della medesima legge regionale si provvede con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali, mediante l'istituzione del nuovo capitolo di spesa del Bilancio autonomo denominato "Contributi ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni — L.r. 34/2014".

Allo stato, non risulta adottato il piano di riordino territoriale previsto dall'art. 10 della l.r. n. 34/2014, da rinviarsi all'esito del completamento del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, alla l.r. n. 31/2015 e alla l.r. n. 9/2016.

Con l'Intesa n. 873 del 28/07/2005, la Conferenza Unificata ha sancito che, a decorrere dall'anno 2006, le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni esercitate dai Comuni di sua competenza esclusiva (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle sole Regioni che hanno adottato la relativa disciplina di incentivazione e che, secondo le rispettive discipline, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali.

Pertanto, tenuto conto che la disciplina di cui alla l.r. n. 34/2014 risulta conforme ai criteri stabiliti dalla successiva Intesa n. 936/CU, la Regione Puglia partecipa a pieno titolo al riparto delle risorse statali per l'associazionismo.

Nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi, si propone:

- che il riparto di detti fondi sia effettuato sulla base degli stessi criteri regionali e parametri di riparto stabiliti per beneficiare del contributo ordinario regionale a sostegno delle spese di funzionamento. Ciò consentirà, nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi statali alle Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 53, co. 10 della L.n. 388/2000 e art. 9, Co. 1 lett. a) dell'Intesa, una maggiore omogeneità di criteri e semplificazione di scadenze e adempimenti;
- che la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto delle risorse regionali a sostegno delle spese di funzionamento sia ritenuta comprensiva anche ai fini della distribuzione dei fondi statali per l'associazionismo che verranno assegnati alla Regione.

Visto il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

richiamato il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;

ritenuto necessario emanare criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dai citati artt. 11 e 12 della l.r. 34/2014, e delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo tenendo in particolare considerazione le esigenze di trasparenza e realtà delle spese, come previste dal d.lgs. n. 118/2011, allegato 2, cap. 3.6 che così dispone: "l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma).

L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo”;

al fine di rendere disponibili i contributi previsti dagli artt. 11_ e 12 della Lr. 1 agosto 2014 n. 34, nonché dei contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa n. 936/ CU del 1° marzo 2006 e la loro effettiva erogazione ai soggetti beneficiari, si propone alla Giunta regionale di approvare i seguenti:

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt.

11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34

A) L'assegnazione dei contributi finanziari correnti per l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'art. 11 della l.r. n. 34/2014 viene disciplinata secondo le modalità e i criteri contenuti nei medesimo art. 11 della l.r. 34/2014 e analiticamente indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dello stesso.

La durata temporale di cui all'art. 11 comma 2 viene stabilita nel limite di un quinquennio.

a) Il termine annuale di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono così come previsto dall'art. 11, comma 9, della l.r. n. 34/2014.

b) Per il solo anno 2016 il termine è fissato alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione.

c) La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il termine indicato, all'indirizzo entilocalisa pec.rupar.puglia.it.

1. Istruttoria

a) All'individuazione del Responsabile del procedimento provvederà il dirigente della Sezione Enti Locali.

b) Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande verificando, in particolare:

- le domande inammissibili;
- la spesa ammessa a contributo e la quota di contributo regionale spettante.

c) Eventuali richieste di integrazione istruttoria inoltrate ai richiedenti da parte del "Responsabile del procedimento dovranno essere evase dall'ente locale entro il termine perentorio che verrà indicato.

2. Graduatoria

a) Terminata la fase istruttoria, viene predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo.

b) La graduatoria delle domande ammesse a contributo viene redatta in base ai criteri e alle modalità di cui alla lettera A).

c) Alla liquidazione provvede il Dirigente della Sezione Enti locali, con propria determinazione.

B) L'assegnazione degli incentivi specifici annualmente concessi di cui all'art. 12 della l.r. 34/2014, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti finalizzati alla realizzazione di Fusioni e Unioni di Comuni, alla realizzazione delle forme associative di cui all'art. 10, comma 7 e alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata, vengono così disciplinati:

1. Soggetti beneficiari

Si premette che l'art. 12 della L.R. n. 34/2014 riconosce la possibilità di accedere a contributi per il conferimento di incarichi professionali esterni per la predisposizione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, affidati a soggetti detentori di partita IVA (iscrizione all'albo laddove previsto per l'esercizio della professione), con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione, i quali dovranno fornire, unitamente alla propria offerta (o al proprio preventivo di spesa), il cronoprogramma delle

modalità di svolgimento dell'incarico nell'ambito dell'esercizio finanziario di ogni bando annuale. Esso dovrà determinare la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo e prevedere anche le date degli stati di avanzamento dei lavori da riportare nel preventivo. Possono accedere ai suddetti contributi, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:

- a) I Comuni che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. E' altresì ammesso che i Comuni che abbiano deliberato la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione deleghino l'Unione di cui fanno parte a fungere da capofila nei rapporti cori ra Regione per l'intera suddetta procedura.
- b) I Comuni che non abbiano mai aderito ad una Unione, che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, in vista della costituzione di una Unione.
- c) Le Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale per progetti di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni, qualora non ne abbiano già fruito.
- d) Le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, volto a valutare gli effetti dell'ampliamento del proprio ambito territoriale ad almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito.
- e) Le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto volto all'ampliamento e al miglioramento di almeno due servizi o funzioni da gestire in forma associata.

2. Contenuti minimi necessari delle convenzioni o delle delibere di affidamento

La convenzione tra i Comuni, o le deliberazioni dei Comuni di delega all'Unione della domanda, o la delibera di affidamento dell'incarico dell'Unione, a pena di inammissibilità, devono contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico e del cronoprogramma, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3.
- b) l'individuazione, ove necessario, del capofila (Comune o Unione) deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione del progetto e a tenere tutti i rapporti esterni, ivi compresi quelli con l'amministrazione regionale.
- c) l'indicazione dei criteri di finanziamento del costo del progetto per la parte non finanziata con contributo regionale. Allegato parte integrante.

3. Contenuti minimi necessari dei progetti di riorganizzazione

- a) I progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'individuazione, sulla scorta di una analisi economica di gestione, di proposte di nuove modalità organizzative per funzioni - e servizi pubblici locali che saranno esercitati nell'Unione di Comuni (con particolare riguardo all'utilizzo del personale), o nel Comune unificato che risulterebbe da fusione, con indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla riorganizzazione o fusione, segnalazione di criticità e proposta di soluzioni organizzative.
- b) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 4) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'individuazione degli effetti dell'ampliamento dell'ambito territoriale (sono ammessi progetti che prevedano l'ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito) sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi pubblici locali, con indicazione, anche sulla scorta di una analisi economica di gestione, dei vantaggi/svantaggi conseguenti alla modifica dell'ambito territoriale.

4. Tempi e modalità di presentazione delle domande

- a) Le domande, non più di una per ogni anno, devono essere presentate, sulla base dello schema di domanda allegato, dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione o da uno dei sindaci dei comuni interessati al progetto di fusione di comuni.
- b) Il termine annuale di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono così come previsto dall'art. 11, comma 9, della l.r. n.34/2014.
- c) Per il solo anno 2016 il termine è fissato alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione.
- d) La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il termine indicato, all'indirizzo entilocali@pec.rupar.puglia.it.
- e) Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - convenzione sottoscritta, sulla base di deliberazioni dei Consigli comunali, da tutti i Comuni per i casi di fusione o costituzione di nuova Unione.
 - copia della delibera dell'Unione che autorizza l'affidamento dell'incarico per tutti i restanti casi.
 - preventivo delle spese (al lordo dell'I.V.A.) e cronoprogramma per l'incarico da affidare di predisposizione del progetto o, in alternativa, nel caso in cui il progetto sia già stato affidato e/o in corso di realizzazione, copia del disciplinare di incarico sottoscritto con schema dei costi e cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico.
- f) Le domande di contributi possono essere: ripresentate dalle medesime aggregazioni di Comuni che ne abbiano già in precedenza beneficiato, purché non contengano il medesimo oggetto: altrimenti sono dichiarate inammissibili.
- g) I contributi possono essere concessi anche sui progetti già in corso di realizzazione, purché intrapresi nell'anno di finanziamento e non ancora conclusi, ed a condizione che comunque ne sia prevista la conclusione entro l'anno.
- h) Le domande di contributo devono pervenire alla competente Sezione Enti Locali a mezzo di posta certificata
- i) i) Le domande pervenute in ritardo sono dichiarate inammissibili.

5. Misura del contributo regionale

- a) Sono ammesse a contributo le spese, relative ai soli costi esterni, al lordo dell'I.V.A. di cui al preventivo per il progetto.
- b) La quota di contributo regionale non potrà comunque superare le seguenti somme:

Tipologia/Numero di Comuni	N. 2 Comuni	Fino a 3 Comuni	Oltre 3 Comuni
Fusione	20.000	23.000	25.000
Nuova Unione	20.000	23.000	25.000
Ampliamento Unione	20.000	23.000	25.000
Miglioramento/Ampliamento servizi	20.000	23.000	25.000

6. Istruttoria

- a) All'individuazione del Responsabile del procedimento provvederà il dirigente della Sezione Enti Locali.
- b) Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande verificando, in particolare:
 - le domande inammissibili;
 - la spesa ammessa a contributo e la quota di contributo regionale spettante.
- c) Eventuali richieste di integrazione istruttoria inoltrate ai richiedenti da parte del Responsabile del procedimento dovranno essere evase dall'ente locale entro il termine perentorio che verrà indicato.

7. Graduatoria

- a) Terminata la fase istruttoria, verrà predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo.
- b) La graduatoria delle richieste ammesse a contributo viene redatta in base ai seguenti criteri:
 - b1) priorità di primo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una fusione;
 - b2) priorità di secondo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una costituenda Unione di Comuni;
 - b3) priorità di terzo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale;
 - b4) priorità di quarto livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante l'ampliamento dell'ambito territoriale di una Unione, con ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito.
- c) Alle altre domande, riguardanti l'ampliamento o il miglioramento della gestione dei servizi e/o funzioni svolti in forma associata all'interno di forme associative già esistenti, non viene riconosciuta alcuna priorità e saranno ammesse contributo soltanto ove le risorse lo consentano
- d) Nel caso di parità in graduatoria di più domande e di insufficienza delle risorse complessive, viene data priorità a quelle presentate dalle aggregazioni coinvolgenti una popolazione più numerosa.

8. Concessione dei contributi

- a) Sulla base della graduatoria così formata, il Responsabile della Sezione Enti Locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, adotta le determinazioni di concessione dei contributi, assumendo contestualmente gli impegni di spesa a carico dei pertinenti capitoli finanziario dei bilanci di previsione della Regione.
- b) I contributi sono concessi fino alla concorrenza delle somme disponibili per ogni annualità nel bilancio regionale, seguendorigorosamente l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il contributo spettante all'aggregazione ultima in graduatoria non possa essere integralmente coperto con le risorse disponibili, il contributo verrà corrispondentemente ridotto. Resta salva la facoltà per il richiedente di rinunciare al contributo a norma di quanto previsto al paragrafo 10.
- c) I contributi sono impegnati tenuto conto delle disposizioni dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e del punto 3.6 lettera C del relativo Allegato 4/2, con particolare riguardo alla parte in cui esso stabilisce che "l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma)".
- d) I soggetti risultati beneficiari dovranno inoltrare il CUP (Codice Unico di Progetto) previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, ad avvenuta conclusione della fase istruttoria.
- e) Il Responsabile del procedimento effettua tempestivamente la comunicazione riferita all'avvenuta concessione ed impegno dei contributi ai soggetti beneficiari, con contestuale richiesta della documentazione necessaria ai sensi del presente bando.
- f) I soggetti risultati beneficiari dovranno inoltre, entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, inviare copia del disciplinare dell'incarico debitamente sottoscritto dalle parti.

9. Liquidazione

- a) I contributi sono liquidati integralmente previa trasmissione, da parte del Sindaco del Comune capofila o del Presidente dell'Unione o di uno dei sindaci del costituendo comune oggetto di fusione, di copia del progetto finale e della relativa documentazione dell'intera spesa sostenuta. Il contributo liquidato sarà proporzionalmente ridotto in caso di importo finale inferiore a quello risultante dal preventivo mentre non sarà in nessun caso aumentato in caso di importo finale superiore.

- b) Alla liquidazione provvede il Dirigente della Sezione Enti locali, con propria determinazione, entro sessanta giorni dalla trasmissione della esatta documentazione richiesta.

10: Rinuncia e decadenza dai contributi

- a) I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento.
- b) I beneficiari decadono in ogni caso dal contributo se non provvedono all'affidamento dell'incarico entro un mese dalla comunicazione della concessione, informandone tempestivamente la Regione.
- c) I beneficiari decadono altresì dal contributo se non provvedono a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo entro i termini stabiliti secondo il D.lgs. n. 118/2011, cioè entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA l.r. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Struttura di Progetto "Implementazione del sistema elettorale e referendario e coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali", dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni rappresentate in premessa, quale parte integrante del presente atto, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla l.r. n. 34/2014 analiticamente esposti in narrativa *sub* "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34";
2. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attribuite alla Regione Puglia in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata;
3. di approvare gli schemi di domanda per la presentazione delle istanze, rispettivamente, di cui alle lettere **A)** e **B)** dei "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34" (allegato 1 e allegato 2), parti integranti della presente deliberazione;
4. di dare atto che alla concessione dei contributi, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla

liquidazione, in applicazione della normativa regionale vigente, previo espletamento della relativa istruttoria, provvederà il dirigente della Sezione Enti Locali;

5. di dare atto che le risorse necessarie saranno rese annualmente disponibili con legge regionale di approvazione del bilancio di competenza e successive variazioni, nel relativo capitolo finanziario del bilancio regionale;
6. di rinviare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione Puglia, l'assegnazione dei contributi in favore dell'associazionismo;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato 1

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Enti Locali

entilocali@pec.rupar.puglia.it

SCHEMA DI DOMANDA

(Riservato ai richiedenti dei contributi di cui alla lettera A dei "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34")

Il sottoscritto _____, in qualità di legale
rappresentante della seguente _____ forma associativa
con sede legale nel
Comune di _____ (Prov _____)
via _____ n. _____
CAP _____ Tel. _____ PEC _____
codice fiscale n. _____

Vista la Deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2014 n. 34.

RICHIEDE

la concessione dei contributi finanziari correnti per l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'art. 11 della l.r. n. 34/2014.

All'uopo dichiara che:

- la forma associativa è stata istituita in data _____
- è composta dai seguenti Comuni _____

- ha una durata di _____;
- la forma associativa ha svolto effettivamente in forma associata le sottoelencate funzioni fondamentali:

- la forma associativa ha svolto effettivamente in forma associata i sottoelencati servizi comunali:

- l'appartenenza o meno dei comuni interessati alle aree interne

Cesù

Allega la seguente documentazione:

- attestazione comprovante lo svolgimento in forma associata dell'intera funzione da parte della forma associativa, rilasciata dai Sindaci dei Comuni aderenti alla forma associativa stessa;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione di Comuni oppure copia della convenzione tra Comuni.

Ai fini della domanda di contributo, il referente è il/la Signore/a (nome, cognome, telefono, pec)

Luogo e data

(Firma del legale rappresentante dell'Ente)
(Timbro dell'Ente)



Allegato 2

**Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Enti Locali**

entilocali@pec.rupar.puglia.it

SCHEMA DI DOMANDA

(Riservato ai richiedenti dei contributi di cui alla lettera **B** dei "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34")

Comune di

.....
.....

capofila per i Comuni di

.....

oppure
Unione

.....

....., su delega espressa da parte dei Comuni
interessati
con deliberazione consiliare

.....

oppure
Sindaco di uno dei Comuni oggetto di fusione

Il/la sottoscritto/a

.....

..... Sindaco del Comune di

oppure
Presidente dell'Unione

.....

Vista la Deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2014 n. 34.

Premesso che

- I Comuni di

.....

..... aventi complessivamente popolazione.....
con deliberazioni approvate

.....

..... (indicare l'organo deliberante) rispettivamente

 (indicare numeri e data delle delibere dei singoli Consigli comunali),
 hanno approvato la convenzione allegata in copia, con la quale è stato individuato il
 Comune istante quale capofila per la richiesta di contribuzione di cui all'art. 12 della L.R. 1
 agosto 2014 n. 34

- (oppure deliberazioni con le quali è stata conferita delega all'Unione
 a fungere da capofila nei rapporti con la
 Regione per l'intera suddetta procedura);

- E' stato individuato..... (indicare il
 soggetto affidatario, professionista o ente) quale affidatario (nel caso di ammissione ai
 contributi regionali), dell'incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione
 sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista della fusione fra i Comuni
 succitati;

- Il costo di cui all'allegato preventivo ammonta a Euro IVA inclusa;

- Nel caso di un maggior importo richiesto in esito alla progettazione rispetto a quello
 preventivo, la differenza sarà integralmente ripartita fra le amministrazioni comunali
 succitate in base alle norme di cui alla convenzione;

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'art. 12 della L.R. 1 agosto 2014 n. 34 quale
 concorso alle spese che questo Comune, quale capofila dei Comuni di

.....

oppure l'Unione
, su delega espressa da parte dei Comuni

oppure Sindaco di uno dei Comuni oggetto di fusione

si impegna a sostenere per l'affidamento a
 (soggetto affidatario) dell'incarico di elaborare un progetto di
 riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista della
 fusione fra le Amministrazioni coinvolte.

Allega la seguente documentazione:

- Copia della convenzione oppure delle delibere dei Consigli Comunali di delega all'Unione
 di cui fanno parte a fungere da capofila nei rapporti con la Regione per l'intera procedura;

- Preventivo del progetto di riorganizzazione o atto di affidamento incarico (ove già
 assunto);

- Cronoprogramma delle modalità di svolgimento del progetto.

Ai fini della domanda di contributo, il referente è il/la Signore/a (nome, cognome, telefono, pec)

Luogo e data

(Firma del legale rappresentante dell'Ente)
(Timbro dell'Ente)



Attestato unico alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016
con il quale è stata approvata la
domanda di contributo a favore di
[illegible]

[illegible signature and stamp]

[illegible signature]